

AII. B

PATTO PER ACCREDITAMENTO DI ENTI DEL PRIVATO SOCIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE INABILI.

Il Comune di Erice nella persona del Responsabile del Settore VIII – Servizi Sociali **RICONOSCE ED ACCREDITA** per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare a favore di persone inabili

L'organismo, con sede in
....., Via, P.IVA
....., CF. Legalmente rappresentata da
..... nato a, il, CF
....., che accetta di sottostare ai patti e condizioni di cui all'articolato che
segue:

Art.1

Il servizio di assistenza domiciliare a favore di persone inabili si articola su prestazioni assistenziali di varia natura da assicurare in rapporto alle esigenze degli utenti, quali :

- **Aiuto per l'igiene e cura della persona** per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere (alzarsi dal letto, coricarsi, aiuto nella vestizione, igiene e pulizia personale, tutto incluso e niente escluso, mobilitazione del soggetto allettato, accedere ad eventuale sedia a rotelle, aiuto per una corretta deambulazione, aiuto nell'uso di accorgimenti per migliorare l'autosufficienza, aiuto per il bagno, aiuto nell'assunzione dei pasti, etc.); -
- **Aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio** giornaliero e periodico secondo turni concordati con l'assistito ed eventualmente con i suoi familiari. La prestazione consiste nella pulizia e igiene degli ambienti ordinari di vita dell'utente e dei servizi (pavimenti, vetri, riordino letto, etc);
- **Preparazione pasti e/o aiuto per la preparazione pasti** presso il domicilio dell'utente, curando di stimolare il soggetto nella preparazione;
- **Cambio, lavaggio e stiratura della biancheria;**
- **Sostegno morale e psicologico** che si espleti attraverso una empatica attenzione ai bisogni/desideri/aspettative, espressi e inespressi del beneficiario che potrà anche concretizzarsi in accompagnamenti per visite mediche, prestazioni sanitarie o altre necessità, presso centri diurni, parenti, amici, cimiteri, luoghi di culto, partecipazione a manifestazioni e spettacoli.

Le prestazioni suddette dovranno essere erogate, in orario antimeridiano e/o pomeridiano ed anche, se richiesto, nei giorni domenicali e festivi.

I servizi di cui in narrativa saranno espletati nel rispetto dei seguenti standard qualitativi

Rapporto OSS / numero di assistiti: 1 a 4;

Art.2

Destinatari del servizio di cui all'art. 1, sono soggetti inabili, anche minori, residenti nel Comune di Erice, inseriti nella graduatoria redatta dall'Ufficio Servizio Sociale del Comune;

Il servizio si concretizza nell'assegnazione di buoni servizio nominativi e non trasferibili, in numero corrispondente al fabbisogno rilevato dal Servizio Sociale Professionale del Comune, del valore orario nominale onnicomprensivo di € 17,41/ora (IVA inclusa) da erogarsi mediante l'utilizzo di personale OSS, utilizzabili per acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare presso i Soggetti accreditati.

Art.3

Il Soggetto accreditato garantisce che il servizio di cui al presente Accreditamento sarà espletato con la massima cura e diligenza nel rispetto puntuale delle indicazioni di cui all'Avviso Pubblico (parte integrante del presente atto) e dovrà essere effettuato nel rispetto puntuale delle esigenze preventivamente rappresentate dagli interessati e/o dai loro familiari. Garantisce altresì:

- che il servizio sarà fornito ai cittadini aventi titolo residenti nel Comune di Erice previa consegna del buono servizio nominativo accompagnato da esibizione del documento di riconoscimento;
- di consegnare al momento della sottoscrizione dell'accreditamento, elenco definitivo dei nominativi del personale OSS impegnato corredato dal titolo posseduto e n. 02 fotografie, riportante la natura del rapporto di lavoro e le ore di lavoro,
- di fornire gli operatori di tesserino con foto riportante il logo del Comune di Erice, indicazione del soggetto accreditato, firma del Legale Rappresentante e vidimazione da parte dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune.
- di comunicare con immediatezza eventuali sostituzioni del personale rispetto all'elenco presentato e garantire la sostituzione del personale nell'evenienza in cui lo stesso non osservi un comportamento adeguato alle esigenze del servizio e dell'utenza o , temporaneamente, in caso di malattia/ferie;
- di dare immediata comunicazione al Servizio Sociale competente, per situazioni straordinarie riguardanti l'andamento del servizio o per difficoltà nei rapporti interpersonali operatori/utenti;
- di provvedere a copertura assicurativa infortuni degli operatori nonché la copertura assicurativa RC per danni a terzi durante l'esercizio delle prestazioni oggetto del servizio;
- di comunicare per iscritto all'Ufficio Servizi Sociali il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali;
- di garantire mezzi idonei e personale qualificato OSS in numero sufficiente ad assicurare la buona qualità efficienza e celerità delle prestazioni con un rapporto di almeno un operatore ogni quattro utenti;

Gli operatori del soggetto accreditato dovranno effettuare le prestazioni con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio; essi devono inoltre, tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti dei soggetti assistiti. Il personale dipendente dovrà mantenere il segreto sui fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento o in funzione dello stesso.

Art.4

Il Comune si impegna a liquidare al soggetto accreditato, fatte salve le disposizioni vigenti in merito alla verifica della permanenza dei requisiti di legge (DURC, Equitalia etc), entro 60gg dal ricevimento della fatturazione elettronica, ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 art.1 comma 4, quanto dovuto sulla base dei prospetti contabili presentati, redatti su una modulistica predisposta preventivamente dall'Ufficio Servizi Sociali, accompagnate da documentazione fiscale secondo le normative di settore nonché da autocertificazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali, corredata dalle matrici dei buoni servizio utilizzati dall'utente riportanti la data di utilizzo, il timbro del soggetto accreditato e la firma del Titolare/legale Rappresentante, la firma del beneficiario o delegato nonché timbro e firma del rappresentante del Comune che ha rilasciato i buoni servizio. La firma dell'utilizzatore dovrà corrispondere a quella del beneficiario o suo delegato agli atti degli Ufficio Servizi Sociali comunale .

Non saranno ritenuti rimborsabili i buoni servizio mancanti anche di uno solo degli elementi di cui al superiore comma o recanti cancellature e/o abrasioni.

Art. 5

Ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il Soggetto accreditato, ai sensi dell'art.2, comma 1, della L.R. n.15 del 20/11/2008 e dell'art.3 della L. n.136 del 13/08/2010, ha indicato il seguente conto corrente dedicato:

specificando che la persona delegata ad operare su di esso è

..... nat...a il residente avia.....

n.....C.F.....

Su detto conto il Comune farà confluire tutte le somme liquidate con riferimento al presente Accreditamento.

Art.6

Sul servizio svolto dal Soggetto accreditato sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo sulle modalità di realizzazione tramite il Servizio Sociale Professionale utilizzando tecniche varie di valutazione e rispetto

ai quali il soggetto accreditato dovrà assicurare la massima collaborazione nei termini e nei modi richiesti. Sono riconosciute altresì, facoltà di controllo sul rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive. Qualora in occasione dei controlli effettuati, si rilevi una qualsiasi inadempienza, il Comune procede alla immediata contestazione dei fatti rilevati, invitando il soggetto accreditato a rimuovere l'inadempienza contestata e presentare entro 15 giorni le controdeduzioni; in particolare, in caso di inottemperanza delle prescrizioni, previa contestazione al Soggetto accreditato, oltre a farne eventuale segnalazione agli enti competenti, ha facoltà di sospendere il pagamento fino al 20% dell'importo dovuto in base al presente atto, con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo averne accertato la regolarizzazione.

La eventuale contestazione successiva, determina la revoca dell'accredimento ed ogni altra conseguenza di legge salvo risarcimento dei danni.

Determinano altresì, la revoca dell'accredimento la sospensione ingiustificata delle prestazioni per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi e l'utilizzazione di operatori privi dei requisiti di idoneità.

Art.7

L'accredimento decorre dalla data di sottoscrizione del patto di accreditamento, avrà validità per anni tre, con obbligo per gli enti accreditati di produrre annualmente apposita autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, sul mantenimento dei requisiti di accreditamento già attestati nell'istanza di accreditamento. Il Comune ha la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte e/o di richiedere all'ente interessato la relativa documentazione.

Art.8

Con riferimento a quanto previsto all'art.26, comma 5 del D.lgs 09/04/2008, n.81 per il servizio oggetto del presente accreditamento, non esistendo costi relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento del servizio di tutela e di assistenza; si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli sopportati dal Soggetto accreditato, connessi al servizio predetto e effettuate presso la sua sede e ciò in virtù del fatto che i costi rientrano fra quelli di carattere generale che il Soggetto accreditato è tenuto comunque ad assolvere.

Il Soggetto accreditato, con la sottoscrizione del presente atto dichiara che non è possibile individuare la quota parte degli stessi costi riferibili esclusivamente alle prestazioni relative il servizio in argomento.

Resta inteso che, stante la natura e le modalità di esecuzione delle prestazioni da espletare, non sussistono tra le reciproche attività interferenze rilevanti ai fini del comma 3 dell'art.26 del d.lgs 09/04/2008.

Ai sensi del D.lgs n.196/2002 e s.m.i., i dati acquisiti con il presente procedimento, anche sensibili, potranno essere utilizzati, dal Comune, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dei procedimenti socio assistenziali e per fini statistici. Il Comune è titolare del trattamento dei dati.

Art.9

E' fatto divieto al Soggetto accreditato di porre in essere qualsiasi forma di cessione, anche parziale, delle prestazioni oggetto del buono servizio. Il presente accreditamento è soggetto a revoca, previo preavviso, nel caso delle violazioni di cui all'art.6 e secondo le modalità ivi indicate.

Art.10

Il presente accreditamento potrà essere registrato a cura e spese della parte che ne avrà interesse in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del vigente T.U. delle norme sull'imposta di registro (DPR n.131/1986) stante che l'appalto è soggetto al pagamento IVA.

Art.11

Per le controversie che potrebbero insorgere e non definibili, in via breve, fra le parti, il foro competente sarà quello di Trapani.

Art.12

Si dà atto che la società coop. è/non è esente dal pagamento di bollo ai sensi degli artt. 17 e 22 del d.lgs 460/97 in quanto

Il Soggetto accreditato designa quale proprio referente responsabile del servizio il.....Tel.....

cell.....pec..... ed è consapevole che ciascuna comunicazione sarà inviata esclusivamente all'indirizzo pec comunicato in sede di sottoscrizione o modificato in corso di attività- con comunicazione scritta-

Il Legale Rappresentante

Il Responsabile del Servizio